

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Chubb European Group SE, Sede legale: La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano - P.I. e C.F. 04124720964 - R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese.

Prodotto: Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile del Proprietario di Fabbricati

Questo documento fornisce una sintesi delle principali caratteristiche della polizza. Informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto assicurativo sono contenute in polizza.

Che tipo di assicurazione è?

È una polizza a copertura della responsabilità civile di un soggetto che sia proprietario di fabbricati.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): l'importo che l'Assicurato è legalmente tenuto a risarcire per danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, derivanti da morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati, inclusa la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali esso debba rispondere
- ✓ L'assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino
- ✓ Danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico e/o ai mezzi in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni
- ✓ Nel caso in cui l'assicurazione venga stipulata da un condominio per l'intera proprietà, la copertura comprende la responsabilità dei singoli condomini verso gli altri condomini e verso la proprietà comune
- ✓ Nel caso in cui l'assicurazione venga stipulata da un condominio per la parte di sua proprietà, la copertura comprende la responsabilità sia per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui lo stesso debba rispondere per i danni a carico della proprietà comune

Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): l'importo che l'Assicurato sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento quale civilmente responsabile verso i suoi prestatori di lavoro subordinato per infortuni da essi sofferti, escluse le malattie professionali (garanzia opzionale)

L'Assicuratore risarcisce i danni fino agli importi massimi stabiliti in polizza (c.d. massimali), indicati nella proposta formulata dall'Assicuratore.

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle garanzie si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e ludiche (giochi per i bambini, anche gonfiabili), strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50, salvo diverso accordo tra le Parti
- ✗ Impianti di produzione di energia e calore (es. fotovoltaico e termico), sia a terra che su tetto, sia di proprietà che di terzi, con utilizzo diretto dell'energia prodotta o immessa in rete, salvo diverso accordo tra le Parti
- ✗ Danni alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo
- ✗ Danni derivanti da furto e danni a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da esso detenute
- ✗ Danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio, salvo il caso in cui sia stata acquistata la specifica estensione di copertura
- ✗ Danni derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione
- ✗ In relazione alla garanzia Danni a mezzi sotto carico e scarico, i danni alle cose caricate, scaricate e/o trasportate o ivi contenute; i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso
- ✗ Danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e terrorismo
- ✗ Gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages).

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo delle esclusioni si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Ci sono limiti di copertura?

! Sono applicabili franchigie e sottolimiti di indennizzo specifici per ogni garanzia

Il presente elenco ha fine esemplificativo e non esaustivo. Per l'elenco completo dei limiti di copertura si rimanda alle condizioni di assicurazione.



Dove vale la copertura?

- ✓ Mondi Intero, tranne diversamente concordato



Che obblighi ho?

- Prima della stipula della polizza, dichiarare tutte le circostanze che possono influire sulla corretta valutazione del rischio da parte dell'Assicuratore
- Adoperarsi diligentemente per contenere e diminuire ogni danno
- Denunciare per iscritto all'Assicuratore ogni eventuale sinistro entro 6 giorni da quando se ne sia venuti a conoscenza, fornendo la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro, nonché tutte le informazioni e la collaborazione necessarie per la gestione del sinistro da parte dell'Assicuratore
- Entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo, comunicare i dati consuntivi del fatturato e delle retribuzioni
- Trasmettere all'Assicuratore nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro
- Collaborare con l'Assicuratore alla ricerca delle cause del sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato all'Assicuratore tramite l'Intermediario a cui la polizza è assegnata, altrimenti direttamente all'Assicuratore tramite bonifico bancario. Il pagamento deve essere effettuato una volta all'anno in un'unica soluzione prima dell'inizio del periodo assicurativo oppure il pagamento deve essere effettuato semestralmente con addebito automatico.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di decorrenza del periodo assicurativo se il premio è stato pagato, altrimenti dalle ore 24 del giorno del pagamento. La copertura termina con la scadenza del periodo di assicurazione.



Come posso disdire la polizza?

La polizza prevede il rinnovo tacito se non disdettata tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro 2 mesi dalla scadenza del periodo assicurativo in corso. La polizza prevede inoltre il diritto di recesso di entrambe le Parti (Contraente e Assicuratore) dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, da esercitarsi mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso di 30 giorni.

Assicurazione Responsabilità Civile

CHUBB

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP Aggiuntivo)

Impresa: Chubb European Group SE

Prodotto: Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile Proprietari di Fabbricati

DIP Aggiuntivo realizzato in data: Novembre 2023. Il presente documento è l'ultimo disponibile.

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Chubb European Group SE, con sede legale in La Tour Carpe Diem, 31 Place des Corolles, Esplanade Nord, 92400 Courbevoie, Francia - Capitale sociale € 896.176.662 i.v. - Rappresentanza generale per l'Italia: Via Fabio Filzi n. 29 - 20124 Milano – Tel. 02 27095.1 – Fax 02 27095.333 – italy@pec.chubb.com -P.I. e C.F. 04124720964 – R.E.A. n. 1728396. Abilitata ad operare in Italia in regime di stabilimento con numero di iscrizione all'albo IVASS I.00156. L'attività in Italia è regolamentata dall'IVASS, con regimi normativi che potrebbero discostarsi da quelli francesi. Autorizzata con numero di registrazione 450 327 374 RCS Nanterre dall'Autorité de contrôle prudentiel et résolution (ACPR) 4, Place de Budapest, CS 92459, 75436 PARIS CEDEX 09 RCS e soggetta alle norme del Codice delle Assicurazioni francese. info.italy@chubb.com – www.chubb.com/it

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato di Chubb European Group SE. Il patrimonio netto di Chubb European Group SE al 31 Dicembre 2022 è pari a € 2.850.217.347 e comprende il capitale sociale pari a € 896.176.662 e le riserve patrimoniali pari a € 1.954.040.685. Il valore dell'indice di solvibilità di Chubb European Group SE è pari al 177%, in considerazione di un requisito patrimoniale di solvibilità pari a € 1.586.570.350 e di fondi propri ammissibili alla loro copertura pari a € 2.805.573.061. Il requisito patrimoniale minimo è pari a € 713.956.658. Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa, disponibile sul sito <https://www.chubb.com/uk-en/about-us/europe-financial-information.aspx>

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?

OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO operanti solo se espressamente richiamate nel Certificato di Assicurazione

Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne	Danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture.
Danni da interruzione o sospensioni di attività	Danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Danni da incendio	La responsabilità civile derivante all'Assicurato per danni a cose di terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute.
Committente di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed	Estensione dell'assicurazione alla responsabilità civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione od ampliamento dei fabbricati assicurati per danni cagionati a terzi e derivanti da lesioni personali, purché i predetti lavori siano regolarmente appaltati a terzi.

ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D. Lgs. 81/2008)	
Inquinamento accidentale (72h)	<p>La responsabilità civile dell'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi derivante da un evento di inquinamento verificatosi nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e conseguente a fatto improvviso e/o imprevedibile dovuto a cause accidentali.</p> <p>La copertura comprende, inoltre, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un sinistro risarcibile a termini della presente estensione di copertura, entro il 10% del sottolimito previsto per la predetta estensione indicato nella proposta formulata dall'Impresa.</p>



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi	<ul style="list-style-type: none"> ✘ Serbatoi in pressione (es. GPL), interrati o meno, utilizzati per la conduzione degli impianti del fabbricato, salvo diverso accordo tra le Parti ✘ Danni subiti da: ✘ il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; ✘ quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; ✘ le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi. Se, tuttavia, l'assicurazione riguarda fabbricati ad uso rurale sono sempre considerati terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, esclusi però i danni alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano. ✘ Danni prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e da insalubrità dei locali ✘ Danni derivanti dall'esercizio nei fabbricati descritti in polizza, da parte dell'Assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari ✘ Danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.) ✘ Danni da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D. Lgs. n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'assicurazione ✘ Danni conseguenti a detenzione od impiego di esplosivi ✘ Danni direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e Terrorismo ✘ Danni conseguenti a: ✘ una violazione dei dati relativa ai dati personali di terzi o all'illecita o non autorizzata divulgazione di dati societari appartenenti a terzi; ✘ un danno a cose, inclusi i dati, e/o una lesione fisica, solo direttamente derivante da malware o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'Assicurato, di qualsiasi sistema informatico ✘ Danni conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento ✘ Danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge ✘ Danni derivanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche (EMF) da parte di qualsiasi apparecchiatura (inclusi telefoni cellulari) ed impianti (incluse le antenne) ✘ Danni conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale ✘ Danni a persone e/o cose, nonché tutti i costi, le spese, le perdite patrimoniali e qualunque altra obbligazione derivante, direttamente, indirettamente e/o comunque correlata alla reale, presunta o potenziale presenza di asbesto/amianto e silice o dall'esposizione agli stessi o da prodotti e materiali contenenti i suddetti elementi ✘ Danni a persone e/o cose, nonché tutti i costi, le spese, le perdite patrimoniali e qualunque altra obbligazione derivante, direttamente, indirettamente e/o comunque correlata alla reale, presunta o
-----------------------	---

	<p>potenziale presenza di funghi/batteri/muffe o dall'esposizione agli stessi o da prodotti e materiali contenenti i suddetti elementi</p> <p>✘ Danni conseguenti a guerre e terrorismo</p> <p>In relazione alla garanzia opzionale Danni da incendio sono inoltre esclusi i danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.</p> <p>In relazione alla garanzia opzionale Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti è inoltre esclusa qualsiasi responsabilità professionale.</p> <p>In relazione alla garanzia Inquinamento accidentale (72h) sono inoltre esclusi:</p> <p>✘ Danni derivanti da alterazioni di carattere genetico</p> <p>✘ Danni provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in polizza</p> <p>✘ Danni cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo</p> <p>✘ Danni conseguenti:</p> <p>✘ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;</p> <p>✘ alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.</p> <p>Tale esclusione cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possano essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.</p> <p>✘ Conseguenze indirette causate dall'evento dannoso, quali mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze</p> <p>✘ Qualsiasi tipo di danno verificatosi in relazione al noleggio e/o comodato d'uso di impianti e/o installazioni dell'Assicurato presso terzi</p>
--	---



Ci sono limiti di copertura?

- ! L'Impresa non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o Risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse l'Impresa o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America
- ! Nel caso in cui l'Assicurato abbia stipulato una polizza Incendio con rischio accessorio Ricorso Terzi, le garanzie opzionali Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, Danni da interruzione o sospensioni di attività e Danni da incendio operano in eccedenza a tale copertura. Viceversa, qualora il rischio accessorio Ricorso Terzi non fosse coperto, le predette garanzie vengono prestate con l'applicazione delle seguenti franchigie e scoperti:
 - In relazione alla garanzia Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne una franchigia di € 10.000 per sinistro;
 - In relazione alle garanzie Danni da interruzione o sospensioni di attività e Danni da incendio uno scoperto del 10%, con il minimo di € 5.000 per sinistro.
- ! La garanzia opzionale Inquinamento accidentale (72h) è valida solo nei territori dei Paesi dell'Unione Europea
- ! È prevista l'applicazione di franchigie e sottolimiti specifici, indicati nella proposta formulata dall'Impresa. La garanzia RCO prevede una franchigia di Euro 5.000 per ogni persona infortunata. Inoltre, salvo il caso in cui sia diversamente indicato nella citata proposta, in relazione alla garanzia opzionale Inquinamento accidentale (72) il contratto prevede l'applicazione di uno scoperto del 10%, con il minimo di € 5.000 per sinistro



Che obbligo ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?	<p>Denuncia di sinistro:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - L'elenco completo dei documenti da fornire all'Impresa è contenuto nelle Condizioni di Assicurazione in relazione a ogni specifica garanzia <p>Assistenza diretta/in convenzione: La polizza non prevede prestazioni fornite direttamente all'Assicurato da enti/strutture convenzionate con l'Impresa.</p>
---------------------------------------	--

	<p>Gestione da parte di altre imprese: La polizza non prevede la gestione dei sinistri da parte di altre imprese.</p> <p>Prescrizione: I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono entro il termine di 2 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fonda il diritto in conformità all'art. 2952 Codice Civile. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.</p>
Dichiarazione inesatte o reticenti	Dichiarazioni inesatte o reticenti dell'Assicurato possono comportare sia il mancato risarcimento del danno o un risarcimento ridotto, sia il recesso o l'annullamento del contratto secondo quanto previsto dagli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c.
Obblighi dell'Impresa	Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione in relazione al sinistro, l'Assicuratore provvederà al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.



Quando e come devo pagare?

Premio	<ul style="list-style-type: none"> - Il premio viene anticipato in via provvisoria nell'importo calcolato sulla base dell'elemento variabile indicato in polizza (retribuzioni; fatturato, esclusa I.V.A.; valore del fabbricato o altri elementi variabili indicati in polizza), ed è regolato alla fine di ogni periodo assicurativo sulla base delle variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo comunque dovuto anche in caso di differenza passiva. A tal fine, l'Assicurato fornisce per iscritto all'Impresa i dati necessari entro 90 giorni dalla fine dell'annualità assicurativa. Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 30 giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla polizza - Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 50% rispetto a quello anticipato, il premio anticipato per le annualità successive verrà aggiornato in base ad accordo fra le Parti, portandolo ad un importo non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo - Il premio è comprensivo di imposta ai sensi di legge
Rimborso	<ul style="list-style-type: none"> - La polizza non prevede casi di rimborso del premio



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Durata	<ul style="list-style-type: none"> - In merito alla durata dell'assicurazione, non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni - Non sono previsti periodi di carenza contrattuale
Sospensione	La polizza non prevede la possibilità di sospendere le garanzie.



Come posso disdire la polizza?

Ripensamento dopo la stipulazione	La polizza non prevede il diritto del Contraente di recedere dal contratto entro un certo termine dalla stipula. La polizza prevede comunque il diritto di recesso in caso di sinistro, come indicato nel DIP Danni.
Risoluzione	La polizza non prevede casi in cui il Contraente o l'Assicurato possano risolvere il contratto.



A chi è rivolto questo prodotto?

Proprietari di fabbricati.



Quali costi devo sostenere?

- costi di intermediazione: la quota parte percepita in media dagli intermediari può variare in funzione del canale di distribuzione. Per questa tipologia di prodotti gli intermediari percepiscono una commissione media pari orientativamente al 16%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	<p>Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto via posta, fax o e-mail, all'Impresa, ai seguenti indirizzi: Chubb European Group SE - Ufficio Reclami - Via Fabio Filzi, 29 – 20124 Milano Fax: 02.27095.430 Email: ufficio.reclami@chubb.com L'Impresa fornirà riscontro al reclamo nel termine massimo di 45 giorni dalla ricezione dello stesso.</p>
All'IVASS	<p>Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo sopra indicato, potrà rivolgersi all'IVASS - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo" o al seguente link: https://www.ivass.it/consumatori/reclami/Allegato2_Guida_ai_reclami.pdf. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti. Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente per l'attivazione della procedura FIN-NET, mediante accesso al sito internet all'indirizzo: https://ec.europa.eu/info/fin-net_en.</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito https://mediazione.giustizia.it/ROM/ALBOORGANISMIMEDIAZIONE.ASPX (Legge 9/8/2013, n. 98).</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>La polizza non prevede l'applicabilità di uno specifico sistema alternativo di risoluzione delle controversie, quali arbitrato o altro sistema.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. *HOME INSURANCE*), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÈ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Polizza di Assicurazione della
Responsabilita' Civile
Proprietari di Fabbricati
Ed. 11/2023

Condizioni di Assicurazione

CHUBB®

Definizioni

Ai fini della presente Polizza si intendono per:

- **Assicurazione:** il contratto di Assicurazione;
- **Polizza:** il documento che prova l'Assicurazione;
- **Assicurato:** il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione;
- **Società:** l'impresa assicuratrice;
- **Premio:** la somma dovuta alla Società;
- **Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione;
- **Indennizzo/Risarcimento:** la somma dovuta dalla Società in caso di Sinistro;
- **"Cose":** sia gli oggetti materiali sia gli animali;
- **Retribuzioni:** qualsiasi corrispettivo che il datore di lavoro paga, a titolo di stipendi, mercedi, salari, compensi e canoni di affitto ai Prestatori di Lavoro o ad altri soggetti;
- **Prestatori di Lavoro:**
 - ✓ **Dipendenti:** i Dirigenti, Quadri, Impiegati ed Operai legati all'Assicurato da un contratto di prestazione di lavoro;
 - ✓ **Non Dipendenti e/o Lavoratori Temporanei:**
 - i prestatori di lavoro temporaneo di cui l'Assicurato si avvale ai sensi della legge del 24/06/97 n. 196, nella sua qualità di azienda utilizzatrice;
 - i prestatori di lavoro come definiti all'art. 5 del D. Lgs. del 23/02/2000 n. 38;
 - le figure professionali di cui l'Assicurato si avvale ai sensi del D. Lgs. del 10/09/2003 n. 276 (Legge Biagi).
- **Subappaltatore:** il soggetto cui l'Assicurato ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori;
- **Terrorismo:** qualsiasi azione posta in essere o semplicemente minacciata da una o più persone e diretta ad influenzare od intimidire uno Stato e/o un Governo e/o l'opinione pubblica o parte di essa per scopi o motivi politici, religiosi, etnici o ideologici in genere.
- **Massimale:**
 - **per ogni Sinistro:** la massima esposizione della Società in ogni Sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà;
 - **per danneggiamento a cose:** alterazione fisica e/o chimica di cose;
 - **per Sinistro in Serie:** una pluralità di Sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più periodi annui di Assicurazione.

Ai fini dell'esposizione di rischio, cosiddetta "**Cyber Risk**", si devono intendere valide ed operanti le seguenti ulteriori Definizioni:

- **Dati:** qualsiasi informazione personale o commerciale in ogni forma incluso, ma non limitato a, documentazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni mediche o sanitarie, informazioni personali, numeri e movimentazioni di conto, codici di sicurezza o informazioni relative a carte di credito o di debito, che siano o meno in formato elettronico e che appartengano o meno all'Assicurato.
- **Dati personali:**

- A. Il nome di una persona fisica, il numero identificativo di un documento di identità o del codice fiscale, dati sanitari o di assistenza sanitaria, altre informazioni mediche riservate, il numero della patente di guida, di carte di credito o di debito, l'indirizzo, il numero di telefono, l'indirizzo email, il numero di conto corrente o una password; o
- B. ogni altra informazione personale non pubblica come definita nella Normativa sulla Privacy, in qualunque formato essi siano qualora, sulla base di tali informazioni, una persona fisica possa essere identificata o contattata.
- **Dati societari:** qualsiasi informazione societaria che sia su qualsiasi formato che includa, ma non limitata, registrazioni, rapporti, progetti, piani, formule, processi, segreti commerciali, brevetti, informazioni finanziarie, informazioni relative ai clienti che siano o meno su formato elettronico, e che siano o meno appartenente all'Assicurato.
 - **Lesione fisica:** Una lesione al corpo, un malessere, una malattia o la morte. Il termine **Lesione fisica** non comprende un danno psichico, angoscia psichica, tensione psichica, stress emotivo, sofferenza, dolore o shock, indipendentemente dal fatto che ciò derivi da lesioni corporali, malessere, malattia o morte di una persona.
 - **Malware:** programmi, file o istruzioni di natura dolosa che possano provocare interruzioni, danni o bloccare l'accesso a un software o al **Sistema informatico** o ai **Dati** in essi archiviati, o che possono in qualsiasi altro modo corrompere il funzionamento degli stessi, compresi codici maligni, ransomware, cryptoware, virus, trojan, worm e bombe logiche o a orologeria.
 - **Normativa sulla privacy:** le norme relative alla tutela, alla custodia, al controllo o all'uso di **Dati personali**.
 - **Sistema informatico:** Qualsiasi elaboratore elettronico hardware, software, firmware, dispositivo elettronico, dispositivo elettronico per l'archiviazione, dispositivi di duplicazione e conservazione di informazioni elettroniche, dispositivi di connessione di rete o loro componenti o relativi dispositivi di input ed output, compresi quelli che possono operare mediante connessione internet o reti interne o che risultano connessi mediante dispositivi di archiviazione dati o altri dispositivi.
 - **Violazione dei Dati:** Il furto, la perdita o l'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati Personali**.

Norme che regolano l'Assicurazione in Generale

Art. 1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.).

Art. 2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre Assicurazioni per lo stesso rischio in caso di Sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 C.C.).

Art. 3 PAGAMENTO DEL PREMIO

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

Se l'Assicurato non paga i premi o le rate di premio successivi, l'Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 C.C.).

I premi devono essere pagati all'agenzia alla quale è assegnata la Polizza oppure alla Società.

Art. 4 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modificazioni dell'Assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

L'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (art. 1898 C.C.).

Art. 6 DIMINUZIONE DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato (art. 1897 C.C.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 7 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Se il premio è convenuto in tutto o in parte in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in Polizza, ed è regolato alla fine di ogni annualità Assicurativa o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in Polizza.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di Assicurazione o della minor durata l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati necessari e cioè, a seconda dei casi, l'indicazione:

- delle retribuzioni lorde e compensi corrisposti ai prestatori di lavoro;
- del fatturato, escluso I.V.A.;
- del valore del fabbricato o degli altri elementi variabili contemplati in Polizza.

Il termine di cui sopra dovrà considerarsi essenziale ed il mancato rispetto comporterà la sospensione della copertura e/o comunque la riduzione dell'eventuale indennizzo.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate **nei 30 giorni successivi all'emissione della relativa appendice alla Polizza.**

Fermo quanto regolamentato più sopra se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all'annualità Assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva, e **L'Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24.00 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto ai suoi obblighi**, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società - fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i Sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.

La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie, ed in particolare ad esibire il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.

1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi.

Qualora il premio consuntivo risultasse superiore del 50% rispetto a quello anticipato, il premio anticipato per le annualità successive verrà aggiornato in base ad accordo fra le parti, comunque nella misura non inferiore all'80% dell'ultimo premio consuntivo.

Art. 8 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di Sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto entro sei giorni da quando ne ha avuto conoscenza.

La denuncia del Sinistro deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del Sinistro.

L'Assicurato deve inoltre far seguire nel più breve tempo possibile le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al Sinistro.

Agli effetti dell'Assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare solamente, sempre entro 6 giorni:

- a) i Sinistri mortali o riguardanti lesioni personali di particolare gravità;
- b) i Sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta a norma della legge infortuni e/o è stata effettuata un'ispezione da parte delle Autorità, sempre nei casi in cui l'assenza dal lavoro si protrae per un periodo pari o superiore a 40 gg, a discrezione dell'Assicurato/Contraente negli altri casi;
- c) i Sinistri per i quali l'Assicurato ha ricevuto una richiesta di risarcimento.

L'inadempimento di tali obblighi comporta la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo (art. 1915 C.C.).

Art. 9 DISDETTA IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni Sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto di indennizzo, una delle Parti Contraenti può recedere dall'Assicurazione dando all'Altra un preavviso di 30 giorni.

Nel solo caso in cui il recesso sia richiesto dalla Società, la stessa s'impegna, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso stesso, a mettere a disposizione la parte di premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 10 PROROGA DELL'ASSICURAZIONE

In mancanza di disdetta inviata tra le parti contraenti mediante lettera raccomandata R.R. spedita almeno 2 mesi prima della scadenza dell'Assicurazione, da una parte contraente all'altra, quest'ultima è prorogata per un anno.

Art. 11 ONERI FISCALI

Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 12 FORO COMPETENTE

Le Parti stabiliscono espressamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 28 C.P.C., che per ogni controversia nascente dall'esecuzione o interpretazione del presente contratto o ad essa strettamente connessa sarà territorialmente competente il Foro di Milano.

Art. 13 ESCLUSIONE DERIVANTE DALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI INTERNAZIONALI (APPLICABILE A TUTTE LE GARANZIE)

La Società non sarà tenuta a garantire la copertura Assicurativa né sarà obbligata a pagare alcun indennizzo e/o Risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o Risarcimento od il riconoscimento di tale beneficio esponesse la Società o la sua Capogruppo/Società Controllante o altre società del Gruppo a sanzioni, divieti o restrizioni previsti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali, economiche o provvedimenti revocatori previsti da leggi, disposizioni o regolamenti dell'Unione Europea e dei singoli Paesi che ne fanno parte, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America. Questa clausola prevarrà su qualsiasi condizione contraria eventualmente contenuta in questa Polizza.

Art. 14 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Norme che regolano l'Assicurazione della Responsabilità Civile Proprietari di Fabbricati

Art. 15 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

a) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi, compresi i locatari, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla proprietà dei fabbricati elencati nella presente Polizza.

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'Assicurazione comprende i rischi delle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, esclusi:

- a) parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e ludiche (giochi per i bambini, anche gonfiabili), strade private e recinzioni in muratura di altezza superiore a m. 1,50;
- b) gli impianti di produzione di energia e calore (es. fotovoltaico e termico), sia a terra che su tetto, sia di proprietà che di Terzi, con utilizzo diretto dell'energia prodotta o immessa in rete;
- c) serbatoi in pressione (es. GPL), interrati o meno, utilizzati per la conduzione degli impianti del fabbricato.

Le limitazioni di cui alle esclusioni che precedono possono essere abrogate, in tutto o in parte, con patto specifico fra le parti una volta che la Società abbia ottenuto e valutato positivamente le informazioni sull'esposizione di rischio specifica.

b) Assicurazione della Responsabilità Civile Verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.) (GARANZIA NON OPERANTE)

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, a titolo di Risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile verso i Prestatori di Lavoro subordinato da lui dipendenti, inclusi quelli appartenenti all'area dirigenziale, siano essi:

- non soggetti all'Assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro,
- Assicurati, ai sensi del D.P.R. 30/06/1965 n. 1124, nonché ai sensi del Dlgs. 23/02/2000 n°38,

per gli infortuni (escluse le malattie professionali) da essi sofferti.

L'Assicurazione si intende prestata con l'applicazione della franchigia di Euro 5.000 per ogni persona infortunata.

La validità dell'Assicurazione è subordinata alla condizione che, al momento del Sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'Assicurazione di legge. Non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata Assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva o da inesatta ed erronea interpretazione delle norme di legge vigenti, o da una involontaria omissione della segnalazione preventiva di nuove posizioni INAIL.

Art. 16 PERSONE NON CONSIDERATE TERZE

Non sono considerati Terzi ai fini dell'Assicurazione R.C.T.:

- a) il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti nonché alla conduzione di questi ultimi. Se, tuttavia, l'Assicurazione riguarda fabbricati ad uso rurale sono sempre considerati terzi i coloni, i mezzadri, gli affittuari ed i loro familiari, esclusi però i danni alle scorte vive e morte del fondo a chiunque appartengano.

Art. 17 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

L'Assicurazione R.C.T. non comprende i danni:

- a) prodotti da spargimento di acque o da rigurgito di fogne, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio e, in genere, da insalubrità dei locali;
- b) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- c) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- d) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizio;
- e) derivanti dall'esercizio, nei fabbricati descritti in Polizza, da parte dell'Assicurato o di Terzi, di industrie, commerci, arti e professioni o dall'attività personale dell'Assicurato, degli inquilini o condomini e loro familiari;

- f) derivanti da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione o demolizione;
- g) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- h) da circolazione, su strade di uso pubblico o su aree private ad esse equiparate, cagionati da veicoli a motore in genere, per i quali, in conformità alle norme del D.Lgs n° 209 del 7 Settembre 2005 e delle successive modifiche, è obbligatoria l'Assicurazione;
- i) conseguenti a detenzione od impiego di esplosivi;
- j) derivanti da Cyber Risk, cioè conseguenti a:
 - ✓ una **Violazione dei Dati** relativa ai **Dati Personali** di **Terzi** o all'illecita o non autorizzata divulgazione di **Dati societari** appartenenti a **Terzi**;
 - ✓ **Cyber Liability**, cioè un **Danno a cose**, inclusi i **Dati**, e/o una **Lesione Fisica**, solo direttamente derivante da **Malware** o dalla gestione e/o controllo, da parte dell'**Assicurato**, di qualsiasi **Sistema Informatico**;
- k) conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo; a interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- l) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivatigli dalla legge;
- m) derivanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche (EMF) da parte di qualsiasi apparecchiatura (inclusi telefoni cellulari) ed impianti (incluse le antenne);
- n) si precisa che la presente Assicurazione altresì non comprende, e pertanto non saranno ammessi al risarcimento, gli importi che l'Assicurato/Contraente sia tenuto a pagare a titolo di multe, ammende e/o a carattere sanzionatorio e non risarcitorio (es. punitive or exemplary damages);
- o) direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e **Terrorismo**;
- p) conseguenti a qualsiasi Responsabilità Civile Professionale, intendendosi per tale i danni derivanti direttamente o indirettamente da attività di tipo intellettuale fornite a terzi dietro compenso, quali attività di ideazione, progettazione, disegno, programmazione, sviluppo, analisi, organizzazione e/o creazione in riferimento a qualunque bene tangibile o intangibile o servizio, comprese attività professionali che prevedono l'iscrizione ad albi professionali.

L'Assicurazione **R.C.O.** non comprende i danni:

- a) da detenzione od impiego di esplosivi;
- b) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- c) derivanti da Malattie Professionali;
- d) dall'esposizione a fumo passivo;
- e) derivanti dalla generazione di campi elettrici o magnetici o di radiazioni elettromagnetiche (EMF) da parte di qualsiasi apparecchiatura (inclusi telefoni cellulari) ed impianti (incluse le antenne);
- f) da azioni riprovevoli o chiaramente ostili dell'Assicurato, o delle persone delle quali deve rispondere, manifestate attraverso comportamenti aggressivi e vessatori ripetuti;
- g) direttamente o indirettamente derivanti da o conseguenti a guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare e **Terrorismo**.

Art. 18 ESCLUSIONE ASSOLUTA AMIANTO/ASBESTO E SILICE

Ad integrazione di quanto previsto in Polizza, si precisa che la presente Assicurazione non comprende, (e pertanto non saranno ammessi al risarcimento), sia danni a persone e/o a cose, nonché tutti i costi, le spese, le perdite patrimoniali e qualunque altra obbligazione derivante, direttamente, indirettamente e/o comunque correlata, alla reale, presunta o potenziale presenza di asbesto/amianto e silice o dall'esposizione agli stessi, o da prodotti e materiali contenenti i suddetti elementi.

Per asbesto / amianto e silice si intende il minerale in ogni forma, che in qualunque momento possa essere:

1. inalato come fibra, particella o polvere;
2. contenuto in o facente parte di un prodotto, di una struttura, o di qualsiasi altra cosa;
3. depositato sul vestiario;
4. ingerito; oppure
5. trasmesso con qualsiasi altro mezzo.

Art. 19 ESCLUSIONE FUNGHI / MUFFE / BATTERI

Ad integrazione di quanto previsto in Polizza, si precisa che la presente Assicurazione non comprende, (e pertanto non saranno ammessi al risarcimento) sia danni a persone e/o a cose, nonché tutti i costi, le spese, le perdite patrimoniali e qualunque altra obbligazione derivante, direttamente, indirettamente e/o comunque correlata, alla reale, presunta o potenziale presenza di funghi / batteri / muffe o dall'esposizione agli stessi o da prodotti e materiali contenenti i suddetti elementi.

Per funghi, batteri e muffe si intende qualsiasi tipo o forma di funghi, di muffe in genere, di micotossine, di spore, gli odori e/o i sottoprodotti prodotti o rilasciati dai funghi.

Art. 20 DANNI A MEZZI SOTTO CARICO E SCARICO

La garanzia comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico o scarico e/o ai mezzi in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni, ferma restando l'esclusione dei danni alle cose caricate, scaricate e/o trasportate sui mezzi stessi o ivi contenute. Sono esclusi i danni da furto e da incendio, nonché quelli conseguenti al mancato uso.

Art. 21 FABBRICATI IN CONDOMINIO

Se l'Assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà sono considerati Terzi i condomini, nonché i loro familiari e dipendenti ed è compresa la responsabilità dei singoli condomini come tali verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se l'Assicurazione è stipulata da un condomino, per la parte di sua proprietà, essa comprende tanto la responsabilità per i danni di cui il condomino debba rispondere in proprio, quanto la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.

Art. 22 VALORE DEL FABBRICATO E ASSICURAZIONE PARZIALE

Il valore risultante dal contratto deve corrispondere al valore a nuovo di ciascun fabbricato (costo di ricostruzione) escluso il valore dell'area, senza tener conto del degrado per età, uso ed ogni altra circostanza influente. La variazione di tale valore dovrà essere comunicata in sede di regolazione premio, come previsto all'art.7) delle Norme di Polizza; qualora tuttavia tale variazione fosse dovuta ad una modifica sostanziale del fabbricato (ampliamento, sopraelevazione, miglioria, etc.) dovrà essere comunicata tempestivamente alla Società, anche ai sensi dell'art.5) delle Norme di Polizza.

Se al momento del Sinistro il valore determinato a norma del precedente comma supera di oltre 15% il valore dichiarato in Polizza dall'Assicurato, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra il valore dichiarato e quello risultante al momento del Sinistro e in ogni caso nei limiti dei massimali ridotti in eguale proporzione.

Art. 23 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI

La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 24 FRANCHIGIE/SCOPERTI

Alla presente Assicurazione si applicano le seguenti franchigie/scoperti:

- **Garanzia R.C.T.:** Euro per ogni Sinistro, salvo i casi diversamente specificati in Polizza, nell'ambito di ogni singola garanzia.
- **Garanzia R.C.O.:** Euro 5.000,00 per persona infortunata.

Condizioni Aggiuntive (applicabili soltanto se espressamente richiamate nel frontespizio)

A) Danni da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne

A parziale deroga dell'art. 16, lett. a, delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni a cose prodotti da spargimento di acqua o da rigurgito di fogne, purché conseguenti a rottura accidentale di tubazioni e condutture.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture Assicurative prestate con rischio accessorio "Ricorso Terzi" a Polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

Viceversa, qualora la copertura "Ricorso Terzi" non fosse operante, questa estensione di garanzia è prestata con applicazione di un franchigia di EURO 10.000,00 per ciascun Sinistro e nel limite per Sinistro e per annualità Assicurativa riportati nell'allegato alla Polizza.

B) Danni da interruzione o sospensioni di attività

A parziale deroga dell'art. 16, lett. d) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a Sinistro indennizzabile a termini di Polizza.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture Assicurative prestate con rischio accessorio "Ricorso Terzi" a Polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

Viceversa, qualora la copertura "Ricorso Terzi" non fosse operante, questa estensione di garanzia è prestata con applicazione dello scoperto del 10% col minimo di EURO 5.000,00 per ciascun Sinistro e nel limite per Sinistro e per annualità Assicurativa riportati nell'allegato alla Polizza.

C) Danni da incendio

A parziale deroga dell'art. 16, lett. c) delle "Norme che regolano l'Assicurazione", la garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato per danni a cose di Terzi causati da incendio di cose di sua proprietà o da lui detenute ferma l'esclusione dei danni alle cose che l'Assicurato abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo.

Qualora l'Assicurato abbia in corso coperture Assicurative prestate con rischio accessorio "Ricorso Terzi" a Polizza del ramo incendio la presente estensione di garanzia opera in eccedenza a tale copertura.

Viceversa, qualora la copertura "Ricorso Terzi" non fosse operante, questa estensione di garanzia è prestata con applicazione dello scoperto del 10% col minimo di EURO 5.000,00 per ciascun Sinistro e nel limite per Sinistro e per annualità Assicurativa riportati nell'allegato alla Polizza.

D) Committenza di lavori di trasformazione, costruzione, demolizione ed ampliamento di ambienti (anche ai sensi del D.lgs 81/2008)

L'Assicurazione s'intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente di lavori di straordinaria manutenzione, trasformazione od ampliamento dei fabbricati Assicurati in quanto - tali lavori - siano regolarmente appaltati a terzi.

Qualora tali lavori rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del decreto legislativo 81/2008, l'Assicurazione vale a condizione che l'Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal suddetto Decreto.

La presente condizione particolare opera esclusivamente per danni cagionati a terzi per lesioni personali, esclusa qualsiasi responsabilità professionale.

E) Inquinamento accidentale (72h)

A parziale deroga delle Norme che regolano l'Assicurazione, la garanzia si intende estesa alla Responsabilità Civile derivante all'Assicurato per danni involontariamente cagionati a terzi da inquinamento dell'ambiente, conseguente a fatto improvviso, imprevedibile e dovuto a cause accidentali, nell'esercizio dell'attività descritta in Polizza.

Per "danni da inquinamento dell'ambiente" si intendono quei danni che si determinano in conseguenza della contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura, emesse, scaricate, disperse, depositate o comunque fuoriuscite dagli stabilimenti dell'Assicurato.

Per "stabilimento" si intende ogni installazione o complesso di installazioni all'interno dei siti produttivi dell'Assicurato volte in modo continuo o discontinuo, ad effettuare produzione o trasformazione o utilizzazione o deposito di sostanze di qualunque natura.

Per l'operatività della presente garanzia è necessario che si verifichino congiuntamente le seguenti due condizioni:

- ✓ l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita delle sostanze inquinanti dagli stabilimenti dell'Assicurato così come i conseguenti danni devono essere fisicamente evidenti all'Assicurato o a "Terzi" entro 72 ore dal momento in cui l'emissione, la dispersione, il deposito e comunque la fuoriuscita di sostanze inquinanti ha avuto inizio;
- ✓ fermo quanto previsto dalle CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE in merito alla denuncia dei Sinistri, ogni Sinistro relativo alla presente garanzia deve essere comunicato alla Società nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dalla cessazione dell'Assicurazione.

La presente copertura si intende prestata nell'ambito del Massimale R.C.T. fino alla concorrenza del sottolimito annuo riportato nell'Allegato "A", per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo e con l'applicazione di uno Scoperto del 10% col minimo di EURO 5.000,00 per ciascun Sinistro.

La presente garanzia opera esclusivamente con territorialità "Paesi Europei" e non comprende i danni:

- a) derivanti da alterazioni di carattere genetico;
- b) provocati da attività svolte all'esterno dello stabilimento descritto in Polizza;
- c) cagionati a cose di terzi che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo;
- d) conseguenti:
 - ✓ alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali dell'impresa;
 - ✓ alla intenzionale mancata prevenzione del danno per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere l'inquinamento da parte dei rappresentanti legali dell'impresa.

La sopra esposta esclusione d) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengono intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze.

L'Assicurazione comprende altresì, entro il massimo del 10% del sottolimito previsto per la presente estensione di garanzia, le spese sostenute dall'Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un Sinistro risarcibile a termini di Polizza, con l'obbligo da parte dell'Assicurato di darne immediato avviso alla Società. Resta inteso che tale importo è da considerarsi parte e non in aggiunta al sottolimito sopra indicato per uno o più Sinistri verificatisi nel corso di uno stesso Periodo Assicurativo.

Tale garanzia è operante esclusivamente per le conseguenze direttamente causate dall'evento dannoso e non per le sue conseguenze indirette come mancato uso, interruzioni di esercizio e simili conseguenze; inoltre non vale per qualsiasi tipo di danno verificatosi in relazione al noleggio e/o comodato d'uso di impianti e/o installazioni dell'Assicurato presso terzi.

ALLEGATO “A” a Polizza n° _____

Assicurato: _____

CONDIZIONI PARTICOLARI

La clausola “Esistenza di altre Polizze” è da riportare solo se concordata in trattativa.

L’elenco dei fabbricati è da riportare solo se il numero di fabbricati sia superiore a 3 e quindi non è stato possibile elencarli nel frontespizio di Polizza.

Le clausole 3-4-5-6 sono da riportare solo se riferite a condizioni aggiuntive richiamate come operanti.

Nelle clausole 3-4-5-6:

- a) indicare il minimo di scoperto solo se è differente dal minimo scoperto prestampato nella relativa condizione aggiuntiva;**
- b) in caso contrario, cancellare il paragrafo evidenziato in giallo.**

In caso di vincolo/i, completare la clausola 7, altrimenti cancellarla.

Art. 1) ESISTENZA DI ALTRE POLIZZE – OPERATIVITA’ IN SECONDO RISCHIO

Si prende atto che sul medesimo rischio Assicurato con la presente Polizza esiste Polizza Globale Fabbricati/Incendio/ All Risks n° _____, emessa dalla Spett.le _____, che prevede rischio accessorio “Ricorso Terzi” per i seguenti massimali:

- EURO _____ per Sinistro per ciascuna ubicazione;
- EURO _____ per annualità Assicurativa per tutte le ubicazione indicate e Assicurate in Polizza.

Art. 2) ELENCO FABBRICATI

- 1)** _____
- 2)** _____
- 3)** _____
- 4)** _____
- 5)** _____
- 6)** _____

Art. 3) DANNI DA SPARGIMENTO DA ACQUA O DA RIGURGITO DI FOGNE

La garanzia di cui alla Condizione Aggiuntiva A) – Danni da spargimento da acqua o da rigurgito di fogne – richiamata come operante in prima facciata di Polizza, si intende prestata:

- a. Nel limite del massimale “R.C.T.” di Polizza e fino alla concorrenza massima di EURO _____ per Sinistro e per annualità Assicurativa.
- b. A parziale deroga della predetta Condizione Aggiuntiva A), con applicazione dello scoperto del 10% col minimo di EURO _____ per ciascun Sinistro.

Art. 4) DANNI DA INTERRUZIONE O SOSPENSIONE DI ATTIVITA’

La garanzia di cui alla Condizione Aggiuntiva B) – Danni da interruzione o sospensione di attività – richiamata come operante in prima facciata di Polizza, si intende prestata:

- a. Nel limite del massimale “R.C.T.” di Polizza e fino alla concorrenza massima di EURO _____ per Sinistro e per annualità Assicurativa.
- b. A parziale deroga della predetta Condizione Aggiuntiva B), con applicazione dello scoperto del 10% col minimo di EURO _____ per ciascun Sinistro.

Art. 5) DANNI DA INCENDIO

La garanzia di cui alla Condizione Aggiuntiva C) – Danni da incendio – richiamata come operante in prima facciata di Polizza, si intende prestata:

- a. Nel limite del massimale “R.C.T.” di Polizza e fino alla concorrenza massima di EURO _____ per Sinistro e per annualità Assicurativa.
- b. A parziale deroga della predetta Condizione Aggiuntiva C), con applicazione dello scoperto del 10% col minimo di EURO _____ per ciascun Sinistro.

Art. 6) INQUINAMENTO ACCIDENTALE (72h)

La garanzia di cui alla Condizione Aggiuntiva E) – Danni da inquinamento accidentale (72h) – richiamata come operante in prima facciata di Polizza, si intende prestata:

- a. Nel limite del massimale “R.C.T.” di Polizza e fino alla concorrenza massima di EURO _____ per Sinistro e per annualità Assicurativa.
- b. A parziale deroga della predetta Condizione Aggiuntiva E), con applicazione dello scoperto del 10% col minimo di EURO _____ per ciascun Sinistro.

Art. 7) VINCOLO PER IMMOBILE

Di comune accordo tra le Parti, premesso che:

- Il **Contraente/Assicurato** ha preso in locazione, per una durata di XXX mesi, il seguente immobile: XXX;
- Il contratto relativo al suddetto bene è stato sottoscritto come segue XXX.

Si conviene di riconoscere il vincolo Assicurativo come segue:

La **Polizza** è vincolata a tutti gli effetti a favore della Spett.le XXX, proprietaria del bene indicato in premessa, e pertanto la **Società** si obbliga:

- a. a riconoscere detto vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto al momento della sua apposizione, limitatamente al bene descritto in premessa;
- b. a mantenerlo invariato anche sulle Polizze che sostituiscono la presente;
- c. a notificare tempestivamente alla Spett.le XXX, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'eventuale mancato pagamento dei **Premi** ed a considerare valida a tutti gli effetti, l'**Assicurazione** fino al termine del periodo di mora previsto in **Polizza**;
- d. ad accettare l'eventuale pagamento dei **Premi** di cui al precedente punto c) da parte della Spett.le XXX;
- e. a non apportare sulla **Polizza** nessuna variazione se non con il consenso scritto della Spett.le XXX ed a notificare alla stessa tutte le circostanze che menomassero o potessero menomare la validità della presente **Polizza**.

Agli effetti dell'art. 1341 e 1342 del Cod. Civ. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle "Norme che regolano l'Assicurazione":

- Art. 1** (Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio);
Art. 7, Comma 4° (Obblighi inerenti alla regolazione del premio: sospensione dell'Assicurazione).
Art. 9 (Diritto di recesso della Società dopo ogni denuncia di Sinistro);
Art. 10 (Cessazione della polizza alla sua naturale scadenza senza obbligo di preventiva comunicazione scritta);
Art. 12 (Deroga alla competenza territoriale dell'Autorità giudiziaria).

Informativa sul trattamento dei Dati Personali

Ai sensi della vigente normativa nel quadro del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento Generale in materia di Dati Personali), noi di Chubb European Group SE – Sede Secondaria e Direzione Generale della Società in Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano – Titolare del trattamento - trattiamo i dati personali forniti dal contraente o raccolti tramite soggetti da noi autorizzati, come per esempio gli intermediari assicurativi, per le finalità connesse alla sottoscrizione e gestione delle polizze nonché per la valutazione di eventuali richieste di indennizzo derivanti dal verificarsi di un sinistro.

I dati che potranno essere da noi trattati sono dati personali identificativi e di recapito, quali ad esempio nome, cognome, indirizzo, numero di polizza, dati che riguardano controversie civili o condanne penali e reati così come, previo consenso dell'interessato, particolari categorie di dati quali – per esempio – i dati inerenti allo stato di salute dell'interessato stesso (di seguito tutti insieme i "Dati") nell'ipotesi in cui ciò sia necessario al fine di valutare l'entità del sinistro, definire il livello di rischio assicurativo ed in generale adempiere ad ogni specifica richiesta. Inoltre nel caso venga richiesto lo specifico consenso espresso dell'interessato, i dati potranno essere utilizzati per contattarlo con strumenti tradizionali (per posta e tramite telefono e con l'ausilio di un operatore) ed automatizzati (per posta elettronica, sms, mms, fax e social media) per inviargli offerte sui nostri prodotti. Resta inteso che in ogni momento l'interessato potrà revocare tale consenso o limitarlo anche ad uno solo dei suddetti canali di comunicazione. Precisiamo che tale ultima finalità verrà perseguita solo nel caso sia richiesto ed ottenuto il consenso a tale trattamento.

Per lo svolgimento delle sole finalità amministrative e contrattuali, i Suoi Dati potranno essere comunicati alle altre società del Gruppo anche ubicate all'estero. Al fine di adempiere alle richieste derivanti dalla gestione della polizza, ci avvaliamo anche di soggetti terzi autorizzati al trattamento dei Suoi Dati che operano secondo e nei limiti delle istruzioni da noi impartite.

I dati saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione delle finalità sopra descritte. L'interessato ha diritto di accedere ai Dati in ogni momento, opporsi al trattamento dei medesimi, chiederne la rettifica, la modifica e/o cancellazione ed esercitare il diritto alla limitazione dei trattamenti e il diritto alla portabilità dei dati. A tale fine può rivolgersi a Chubb European Group SE - Rappresentanza Generale per l'Italia – Via Fabio Filzi 29 – 20124 Milano (MI) – Tel. 02-270951– Fax: 02-27095333 o contattare il Responsabile per la Protezione dei Dati Personali all'indirizzo dataprotectionoffice.europe@chubb.com. Da ultimo, si ricorda che ogni interessato ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante in materia di Protezione dei Dati Personali.

L'Informativa completa sul trattamento dei Dati da parte di Chubb, con l'indicazione dettagliata delle basi giuridiche del trattamento è disponibile sul nostro sito internet www.chubb.com/it o direttamente al seguente link <https://www2.chubb.com/it-it/footer/privacy-statement.aspx>. È altresì possibile richiedere una copia cartacea dell'Informativa completa in ogni momento, inviando una email a: dataprotectionoffice.europe@chubb.com.

Preso atto dell'informativa qui sopra riportata, fornitami all'atto della sottoscrizione della polizza, acconsento al trattamento dei dati personali e/o sensibili per finalità assicurative, ad opera dei soggetti indicati nella predetta informativa con le modalità e nei limiti sopra descritti.

Norme da seguire in caso di Sinistro

Norme generali (per tutti i Sinistri)

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- adoperarsi diligentemente per il contenimento e la diminuzione del danno;
- fornire denuncia dettagliata all'Intermediario ed alla Chubb European Group SE inviando le richieste di risarcimento e la documentazione sui danni;
- collaborare alla ricerca delle cause del Sinistro ed entità dei danni, conservando ogni elemento utile a tale scopo.

Norme particolari (per i Sinistri indicati)

1. Per i Sinistri R.C. verso Prestatori di Lavoro Subordinato occorre fornire:

- Copia denuncia inoltrata all'INAIL.
- Copia verbale di ispezione eventualmente rilasciato dalla A.S.L., S.P.E.S.A.L. o altra autorità intervenuta.
- Ogni comunicazione che dovesse pervenire dall'Autorità Giudiziaria (avviso di procedimento etc.), dall'INAIL o dai danneggiati.
- Certificato medico iniziale e – quando disponibile – certificato di guarigione.